

PROVINCIA DI VERCELLI

REP. N. 35769

**CONCESSIONE DI SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI
DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O SVERSAMENTI DI
MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
CODICE CIG BB171E0FD3**

IMPRESA ESECUTRICE: SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.

IMPORTO STIMATO EURO 320.000,00 oltre IVA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno duemilaventisei, addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE in
Vercelli,

tra:

- Ing. Marco Acerbo, domiciliato per la carica in Vercelli – Via San Cristoforo,
3, dispositivo di firma digitale rilasciato da Info Cert n. 7420130008412019,
valido sino al 03/07/2028, il quale interviene in rappresentanza della Provincia
di Vercelli (codice fiscale 80005210028), nella sua qualità di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli (codice fiscale
80005210028), e stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 199 del 23/12/2025;
- Francesca Mauro, nata a Catanzaro il 28/11/1962, codice fiscale
MRAFNC62S68C352G, dispositivo di firma digitale rilasciato da InfoCamere
n. SIGSP00006099511 valido sino al 13/01/2028, procuratrice Speciale della
ditta SICUREZZA e AMBIENTE S.p.A., (munita di procura Rep. n. 584 –
raccolta n. 331 del 27/01/2025 dott.ssa Federica De Sanctis, Notaio in Albano

Laziale iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, allegata sub A) al presente atto), di seguito chiamata Concessionario, con sede in Roma – largo F. Mengaroni, 25, – codice fiscale e partita IVA 09164201007;

PREMESSO

che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

che con determinazione dirigenziale n. 1665 del 30/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta gara a procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti stradali o versamento di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze;

che con determinazione dirigenziale n.378 del 23/03/2026 è stato integrato il progetto esecutivo e confermata l'indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa senza offerta economica, ai sensi dell'art. 108, del medesimo decreto;

che a seguito alle risultanze della procedura aperta, con determinazione n. 976 del 10/07/2026, il servizio è stato affidato alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.;

che il valore della concessione è stato stimato in euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) oltre IVA sulla base di dati storici e dei precedenti servizi analoghi svolti sulle strade della rete provinciale e non impegna in alcun modo la Provincia di Vercelli ad affidare prestazioni fino all'importo sopra indicato.

Ai sensi dell'articolo 177, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 si trasferisce al Concessionario il diritto di gestire il servizio in oggetto e il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

che, il possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs 36/2023;

che non si è proceduto alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva in quanto presente un solo concorrente, dando atto che la presente stipula viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55, commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023;

che, il Servizio Appalti e Contratti tramite il ricorso al sistema FVOE, ha verificato con esito positivo il permanere dei requisiti generali e speciali;

che è stata effettuata dal servizio Appalti e Contratti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98, del D.Lgs. 36/2023, dalla quale risulta che il certificato del Casellario Giudiziale relativi ai Sigg. Giovanni Scognamiglio, Barbara Degani, Carlo Di Biagio, Alessandro Catalfamo, Francesca Mauro sono nulli, tutti rilasciati in data 04/06/2026;

che il documento unico di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio, relativo alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. attesta la regolarità sino al 06/10/2026 e che tale documento è stato verificato tramite banca dati dell'Inail; vista la richiesta prot. n. 0239141 del 08/06/2026 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia di acquisizione della documentazione antimafia in capo alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Atteso che secondo quanto previsto dall'art. 88

del D.Lgs. 159/2011, commi 4 e 4bis, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, è possibile, in assenza della comunicazione del Prefetto, dare esecuzione al contratto sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di autocertificazione che qui si conferma, a carico del concessionario avvenuta in data 07/08/2026 prot. 24581 che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Vercelli autorizza il Concessionario a realizzare su tutta la rete viaria provinciale, in via prioritaria ma senza esclusiva, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o sversamenti di materiali, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di emergenza.

In particolare:

- A) ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidenti e sinistri stradali (anche in assenza di individuazione del veicolo responsabile), consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:
- aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
 - recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc.;

- B) ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati o sversamenti (anche in assenza di individuazione del veicolo responsabile), consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti;
- C) Ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali consistente nel ripristino delle condizioni di sicurezza delle pertinenze stradali danneggiate (solamente previa individuazione del veicolo responsabile);
- D) posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), (anche in assenza di individuazione del veicolo responsabile), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli;
- E) Rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale quali autofficina, demolitore, ecc (solamente previa individuazione del veicolo responsabile). Le spese saranno a carico del proprietario del mezzo;
- F) Tempestivo ripristino dello "status quo ante" della piattaforma stradale e

relative pertinenze stradali con annessa bonifica del territorio, qualora necessario (previa individuazione del veicolo responsabile e salvo quanto previsto dall' articolo 5 dell'allegato Capitolato Speciale) in caso di:

- gravi ed estesi versamenti e/o perdite di carburante, oli, liquido motore, liquidi di raffreddamento, liquami che possono causare imbrattamento della superficie stradale;
- estese dispersioni di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, letame e affini tali da creare insidia sulla piattaforma stradale.

Il concessionario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta presentata in sede di gara.

Spetta altresì al Concessionario l'esecuzione delle attività relative all'apertura del cantiere stradale, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, la chiusura del cantiere stesso ad operazioni ultimate, nonché la successiva riapertura al traffico veicolare.

Articolo 2 – Documenti che fanno parte del contratto

La concessione viene affidata dalla Provincia di Vercelli ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nell'offerta tecnica, nelle polizze di garanzia, nella determinazione dirigenziale n. 976 del 10/07/2026, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

I suddetti documenti si intendono facenti parte integrante del contratto,

anche se non materialmente allegati per averne le parti di comune accordo datami dispensa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il capitolato speciale, l'elenco strade provinciali, la planimetria di inquadramento e l'offerta tecnica presentata dalla ditta vengono uniti al presente contratto, rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D ne formano parte integrante.

Art. 3 – Ammontare della concessione

Il corrispettivo del servizio, sul periodo di quattro anni è stimato in euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) IVA esclusa, Tale valore risulta puramente indicativo ed è stato stimato sulla base di dati storici e dei precedenti servizi analoghi svolti sulle strade della rete stradale provinciale e non impegna in alcun modo la Provincia di Vercelli ad affidare prestazioni fino all'importo sopra indicato.

Resta inteso che gli oneri e i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili restano esclusivamente a carico del Concessionario.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, ovvero in caso di mancato recupero, per qualsiasi motivo, del credito maturato per l'esecuzione degli interventi nei confronti dei soggetti obbligati, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico della Provincia di Vercelli.

Le parti si danno reciprocamente atto che, per l'espletamento del presente contratto, che ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il rischio

operativo è trasferito interamente al Concessionario.

In armonia a quanto previsto dagli articoli 2 e 6 del capitolato speciale, Sicurezza e Ambiente riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte della Provincia unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Provincia di Vercelli. A tal fine, la Provincia, in qualità di ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con il presente atto cede a Sicurezza e Ambiente S.p.A., quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione dell'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa. Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997,

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni quattro con decorrenza del 23/07/2026, data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'articolo 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile.

Articolo 5 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento, di inesatta e/o ritardata comunicazione di dati, di inadeguato ripristino dei luoghi sede di incidente, di intervento non eseguito a regola d'arte e di abbandono di rifiuti o errato smaltimento, la Provincia procederà all'applicazione delle penali in funzione delle infrazioni riscontrate con le modalità indicate nell'articolo 24 del Capitolato.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

Articolo 6 – Oneri a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge.

Articolo 7 – Risoluzione della concessione

Per la risoluzione trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023.

La Provincia procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste all'articolo 25 del Capitolato Speciale.

Articolo 8 - Controversie

Tutte le controversie relative derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario

di cui all'art. 211 del D.Lgs. 36/2023, saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Foro di Vercelli. E' esclusa la clausola arbitrale.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 – Cauzione definitiva, assicurazione per i rischi di esecuzione

Il Concessionario, a garanzia, degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di euro 14.400,00, (ridotta al 50% media impresa più 10% polizza gestita da piattaforme di cui al comma 3, art.117 del D.lgs 36/2023) mediante polizza fideiussoria n. C00020168 emessa da "GLOBAL ASSISTENCE S.p.A." – Agenzia di Milano in data 27/07/202.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso il concessionario sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato da franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'impresa. Tutti gli obblighi del Concessionario, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale

stesso.

Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, garantita da "UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Roma n. 1/39522/65/747167165/77 emessa in data 30/07/2026 con un massimale di euro 10.000.000,00.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL H011 Commercio - Terziario.

Il Concessionario e i soggetti di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, sono obbligati ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.

Il Concessionario e i soggetti di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, sono altresì obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia di Vercelli effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 11, commi 5 e 6, e 119, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 11 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.

Il RUP con determina dirigenziale n. 1665 del 30/12/2025 da atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Articolo 12 – Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

Il Concessionario ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti della quota di legge, la materiale esecuzione delle attività di ripristino delle infrastrutture di cui all'articolo 7 del capitolato e di alcuni ulteriori servizi aggiuntivi offerti in conformità al criterio valutativo di cui al punto 3.2 del disciplinare di gara

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Pertanto è fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanziate relative al pagamento del subappaltatore o cottimista. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore del Concessionario.

Articolo 13 – Incarichi

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad

ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Vercelli nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 14 – Codice di comportamento

Il Concessionario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato da questo Ente con delibera n. 51 del 21/12/2018 del Consiglio Provinciale che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: <https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/show/5995?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=&>,

Articolo 15 – Normativa di rinvio

Per ogni altra precisazione non esplicitamente citata nel presente contratto e dal Capitolato Speciale, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Patto d'integrità

Il Concessionario dichiara di aver preso visione e rispettare il vigente Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, adottato dal medesimo Piano e sottoscritto in data 20/05/2026.

Articolo 17 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il Concessionario si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla loro

accensione, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati. Anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

La Provincia, nella sua qualità di stazione appaltante, potrà verificare che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18 – Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale dell'Unione Europea (U.E.) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, art. 6, comma 1, lettera e), recepito con D.Lgs. 101 del 10/08/2018, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

provinciali in materia.

Articolo 19 – Nomina a Responsabile del trattamento dati personali

La Stazione Appaltante quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che l'Appaltatore sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Concessionario in virtù dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Concessionario di cui all'oggetto del presente contratto.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

A completamento ed integrazione della nomina suddetta si rimanda agli Allegati F "Nomina a Responsabile Del Trattamento" F1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 20 - Spese e registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio contratti.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione dei lavori assoggettati all'I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante versamento di euro 120,00 ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21 – Contratto in forma digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

PROVINCIA DI VERCELLI codice fiscale 80005210028

Io sottoscritto dott. Fausto Pavia, Segretario Generale della Provincia di Vercelli, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Provincia, ed essendo stata richiesta detta autentica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 267/2000, certifico che:

- Marco Acerbo ha sottoscritto il presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Vercelli, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 199 del 23/12/2025;

Francesca Mauro, nata a Catanzaro il 28/11/1962, Procuratrice speciale della

ditta SICUREZZA e AMBIENTE S.p.A., della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io Segretario Generale, presso la sede della Provincia di Vercelli, in data 22/09/2026 procedo all'autentica con firma digitale del presente atto in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Pavia